

Modifiche degli artt. 11, lettera b), e 19 degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero

NOTA ILLUSTRATIVA

La 65^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi a Roma dal 20 al 24 maggio 2013, ha approvato due modifiche degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero (IDSC-IISC).

Ottenuta la prescritta *recognitio* della Santa Sede, la delibera è stata promulgata dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana con decreto del 15 luglio 2013 e, pubblicata in data 31 luglio 2013 sul fascicolo n. 3 del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, pp. 145-149, entra in vigore un mese dopo la pubblicazione (cfr. statuto della CEI, articolo 16, § 3).

I. La prima modifica degli statuti-tipo riguarda l'art. 11, lettera b), integrando la necessità del previo parere dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero (ICSC) per le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico (CIC) di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 (attualmente fissata in € 250.000).

Pare utile richiamare preliminarmente che, in base alla normativa vigente, il regime delle autorizzazioni riguardante le alienazioni e i negozi che, ai sensi del can. 1295, possono peggiorare lo stato patrimoniale disposti dagli IDSC-IISC si configura in questi termini:

- quando il valore dei soli beni immobili è compreso tra quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte e la somma minima stabilita dalla CEI (attualmente determinata in € 250.000) occorre la licenza dell'Ordinario diocesano (cfr. cann. 1291 e 1295 CIC);
- quando il valore del bene è compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla CEI (attualmente determinate, rispettivamente, in € 250.000 e € 1.000.000), occorre l'autorizzazione del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei Consultori (cfr. can. 1291 § 1 CIC);
- quando il valore del bene supera la somma massima stabilita dalla CEI (attualmente determinata in € 1.000.000) o si tratta di *ex voto* o di beni preziosi per arte o storia occorre anche la licenza della Santa Sede (cfr. cann. 1291, 1292 § 2 e 1295 CIC);
- quando, poi, il valore del bene supera il triplo della somma massima stabilita dalla CEI (attualmente corrispondente a € 3.000.000), occorre la licenza della Santa Sede, previo parere della CEI (cfr. art. 36 della legge 222/1985 e deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 6-9 ottobre 1986).

Tenuto conto della richiamata cornice normativa di riferimento, l'esperienza maturata nel corso degli anni ha suggerito l'utilità di fornire ai Vescovi diocesani un ulteriore elemento di conoscenza e di riflessione, con il parere previo dell'ICSC, per una più completa valutazione della domanda di licenza, in una materia che rischia, per sua

natura, di compromettere l'integrità patrimoniale degli Istituti per il sostentamento del clero.

La 65^a Assemblea Generale ha dunque deliberato di integrare l'articolo 11, lettera *b*) dello statuto-tipo degli IDSC-IISC con il seguente comma:

“Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'ICSC”.

II. La seconda modifica riguarda l'art. 19 degli stessi statuti-tipo dei predetti Istituti. Si tratta di una modifica formale, necessaria conseguenza di quella dell'art. 16, lettera *b*), approvata dalla 61^a Assemblea Generale nel maggio 2010, in base alla quale il Consiglio di Amministrazione dei citati Istituti è tenuto a compilare e approvare il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente non più entro il mese di febbraio ma entro il mese di aprile, e a trasmetterli all'ICSC non più entro il 15 aprile ma entro il 31 maggio. La modifica dell'art. 19 ora approvata coordina con le indicate nuove scadenze il termine (15 maggio e non più il 15 marzo) entro il quale il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio.

Si riportano qui di seguito, in raffronto sinottico, il testo sinora vigente e quello ora approvato degli articoli 11, lettera *b*), e 19 degli statuti-tipo degli Istituti, nel modello utilizzato per gli Istituti Diocesani, per gli Istituti Interdiocesani delle diocesi unite *in persona Episcopi* o *aeque principaliter* e per gli Istituti Interdiocesani costituiti congiuntamente da più Vescovi. Le modifiche sono evidenziate in **grassetto**.

<i>Testo vigente degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero</i>	<i>Nuovo testo degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero</i>
Art. 11 <i>Poteri del Consiglio</i>	Art. 11 <i>Poteri del Consiglio</i>
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione: [...] <i>b)</i> deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano: * l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione: [...] <i>b)</i> deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano: * l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo

<p>determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;</p> <p>* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;</p> <p>* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;</p> <p>* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;</p> <p>* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>[...]</p>	<p>determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;</p> <p>* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;</p> <p>* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;</p> <p>* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;</p> <p>* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'ICSC.</p> <p>[...]</p>
---	---

<p><i>Testo vigente degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e degli Istituti Interdiocesani delle diocesi unite in persona Episcopi o aequae principaliter</i></p>	<p><i>Nuovo testo degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e degli Istituti Interdiocesani delle diocesi unite in persona Episcopi o aequae principaliter</i></p>
<p>Art. 19 <i>Obblighi del Collegio dei Revisori</i></p>	<p>Art. 19 <i>Obblighi del Collegio dei Revisori</i></p>
<p>[...] Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.</p>	<p>[...] Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.</p>

<i>Testo vigente dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani costituiti congiuntamente da più Vescovi</i>	<i>Nuovo testo dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani costituiti congiuntamente da più Vescovi</i>
Art. 19 <i>Obblighi del Collegio dei Revisori</i>	Art. 19 <i>Obblighi del Collegio dei Revisori</i>
[...] Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.	[...] Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.

Perché diventino efficaci, le modifiche devono essere recepite nello statuto di ciascun Istituto Diocesano o Interdiocesano con decreto del Vescovo diocesano (nel caso di Istituto Diocesano o Interdiocesano costituito nelle diocesi unite “*in persona Episcopi*” o “*aeque principaliter*”) o dei Vescovi diocesani interessati (nel caso di Istituti interdiocesani costituiti congiuntamente da più Vescovi). Lo statuto modificato deve essere poi depositato nel registro delle persone giuridiche della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. Tali adempimenti devono essere compiuti quanto prima e, in ogni caso, in tempo utile rispetto all’approvazione e alla trasmissione del bilancio consuntivo dell’anno 2013. Dell’avvenuta approvazione e del successivo deposito nel registro delle persone giuridiche dello statuto modificato ciascun Istituto darà notizia all’ICSC, nelle modalità che saranno indicate dall’Istituto Centrale stesso.

Il testo integrale degli statuti-tipo aggiornati, nonché le bozze dei decreti vescovili per la modifica degli statuti degli IDSC-IISC, sono scaricabili dal sito internet dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici (www.chiesacattolica.it/giuridico).

Roma, 8 novembre 2013